

TRIBUNALE DI ROMA

18820 ... Sentenza

8851 ... Cronologia

1735/14 ...

2014

18820



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa  
Matilde Carpinella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54130 del Ruolo generale  
per gli affari contenziosi dell'anno 2011 trattenuta in decisione  
all'udienza del 21.2.2014 e vertente

TRA

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in Roma, Via Valadier n. 43, presso lo studio

TRIBUNALE DI ROMA  
Civile

LA REGISTRAZIONE VA EF-  
FETTUATA A PAGAMENTO

dell'avv. Giovanni Romano, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

- ATTORI -

**E**

**REPUBBLICA ITALIANA**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge

- CONVENUTA -

**OGGETTO:** azione di risarcimento dei danni da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie.

#### **CONCLUSIONI**

All'udienza del 24.1.2014 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 3.8.2011 gli attori, tutti medici che hanno conseguito specializzazioni secondo il regime anteriore al D.Lgs. n. 257/1991 presso scuole di formazione istituite in diverse università italiane dall'anno accademico 1986-1987 all'anno accademico 1990-1991, convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE (direttiva "riconoscimento") e n. 75/363/CEE (direttiva "coordinamento"), modificate dalla direttiva 82/76/CEE e disciplinanti l'attività di formazione mirata al conseguimento di un diploma, certificato o altro

titolo di medico specialista, quantificati in € 50.000,00 per ciascun attore, pari al pregiudizio sofferto per il minor valore del titolo conseguito e in € 22.700,00 (ex DPCM 7 marzo 2007, in attuazione dell'art. 39 D.Lgs. n. 368/1999) o, in subordine, in € 11.103,80 (ex D.Lgs. n. 257/1991) per ciascun anno del corso di specializzazione frequentato, oltre a maggior danno, rivalutazione monetaria e interessi.

Si costituiva in giudizio la Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, spettando essa alle Università italiane che si sono avvalse concretamente dell'attività prestata dagli attori (art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 368/1999), e la prescrizione, quinquennale (art. 4, comma 43, L. n. 183/2011; artt. 2947 e 2948 n. 4 c.c.) o decennale (Cass. S.U. n. 9147/2009), del diritto fatto valere; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

All'udienza del 21.2.2014 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In diritto.

La domanda è fondata e merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni svolte nella sentenza di questo Tribunale 18.2.2014 n. 3955, allegata dagli attori alla comparsa conclusionale, che si condividono pienamente.

Gli attori sono destinatari della sentenza n. 601/93 del TAR del Lazio, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 735/94 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7410/96.

Nella sentenza n. 601/93 il giudice amministrativo – dinanzi al quale erano stati impugnati dagli odierni attori i decreti ministeriali di attuazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 257/91 e quindi di determinazione del numero dei medici specializzandi destinatari del nuovo regime giuridico attuativo delle richiamate direttive comunitarie e di assegnazione dei posti alle varie scuole di specializzazione della Repubblica italiana – aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'immediata applicazione della normativa comunitaria che aveva previsto la remunerazione della frequenza dei corsi di specializzazione in medicina e chirurgia, osservando che l'autorità comunitaria aveva inteso adottare una disciplina omogenea per le specializzazioni mediche conseguite presso i diversi ordinamenti, senza distinguere tra corsi già iniziati e corsi di futura attivazione e che, dunque, il D.Lgs. n. 257 del 1991, riservando l'applicazione dell'ordinamento comunitario ai soli medici ammessi alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1991-92, si poneva in contrasto con le direttive comunitarie indicate.

In ragione di detta sentenza e delle successive pronunce del medesimo giudice (le nn. 279/94, 280/94, 281/94, 282/94 e 283/94), la L. n. 370 del 1999 (art. 11) aveva previsto in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'a.a. 1983/84 all'a.a. 1990-91, destinatari delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, la corresponsione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000.

La medesima legge n. 370/99 aveva altresì stabilito che, per successivo decreto ministeriale, sarebbero stati fissati i termini per le domande di corresponsione della borsa di studio.

Il decreto ministeriale, adottato il 14 febbraio 2000, è stato anch'esso impugnato dagli attori dinanzi al TAR del Lazio.

In detta sede il giudice amministrativo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 L. n. 370/99, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui non avrebbe previsto alcun punteggio da far valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i destinatari della norma.

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 269/2005 ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

I ricorsi con i quali gli attori avevano impugnato il D.M. 14 febbraio 2000 sono stati dichiarati perenti l'1 luglio 2010 (decreti TAR del Lazio n. 29617/2010 e n. 29806/2010).

Tanto considerato, la fattispecie in esame è comunque quella della responsabilità dello Stato (e dei relativi rimedi) per tardivo o inesatto recepimento di quelle direttive comunitarie che, pur non essendo auto-esecutive, risultino, tuttavia, sufficientemente precise sì da delineare, in capo ai cittadini degli Stati membri, posizioni di diritto soggettivo la cui lesione e il cui connesso pregiudizio sia causalmente riconducibile alla violazione dell'indicato obbligo in capo allo Stato, secondo la ricostruzione operata dalla cd. sentenza Francovich (CGCE 19.11.1991, C-6 e C-9/1990).

Lo Stato italiano ha tardivamente recepito, con il D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 – dopo che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 7 luglio 1987 adottata nella causa C-49/86, aveva dichiarato il Governo italiano inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della

Comunità europea – le direttive relative al riconoscimento ai medici specializzandi di una “*adeguata remunerazione*”.

Siffatte direttive, la 75/363/CEE del 16.6.1975 e la 82/76/CEE del 26.1.1982, fissavano, infatti, per gli Stati inadempienti, tra i quali quello italiano, quale termine ultimo di attuazione quello del 31 dicembre 1982.

L’indicata normativa nazionale ha riconosciuto una borsa di studio, per un importo pari a € 11.103,82, per ogni anno di frequenza, solo in favore degli ammessi alle scuole di specializzazione con iscrizione a decorrere dall’anno accademico 1991-1992 (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 257 cit.) e quindi in violazione del diritto di coloro che, come gli attori, hanno invece conseguito il relativo diploma prima che maturasse l’applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 257 cit. e quindi precedentemente o “a cavallo” dell’entrata in vigore della stessa.

Definito nei suddetti termini il quadro normativo di riferimento, si tratta di vagliare i rimedi attribuiti ai privati che si assumano lesi da una condotta di tardivo o inesatto recepimento del diritto comunitario, *sub specie* della direttiva comunitaria.

Il rapporto tra direttiva comunitaria e diritto interno può atteggiarsi nel senso che:

- a) possa essere data in via diretta attuazione alle previsioni contenute nelle direttive in quanto queste ultime siano dettagliate e *self-executing* e disciplinanti i rapporti verticali, potendo ciò ottenersi anche per disapplicazione della norma interna nella complessiva unitarietà del sistema;
- b) escluso il carattere auto-esecutivo delle direttive, possa comporsi il contrasto tra normativa interna e fonte europea in via interpretativa, al

fine di garantire l'effettività della direttiva e giungere a una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest'ultima (Corte Giustizia 10.4.1984, causa C-14/83 *Von Colson Kamann*; Corte Giustizia 13.11.1990, causa C-106/89, *Marleasing*; Corte Giustizia 16.12.1993, causa C-334/92, *Wagner-Miret*);

c) in via residuale, possa giungersi all'affermazione della responsabilità patrimoniale dello Stato per tardiva o inesatta trasposizione in ambito nazionale dei principi espressi in sede comunitaria.

Escluso il carattere auto-esecutivo delle direttive (Corte di Giustizia sentenza 25.2.1999, causa C-131/97, *Carbonari* e in ambito nazionale: Cass. S.U. 17.4.2009 n. 9147; Cass. 10.3.2010, n. 5842; Cass. 22.10.09, n. 22440), non può procedersi all'applicazione diretta delle stesse con conseguente disapplicazione della norma interna di riferimento nel rilevato contrasto con la fonte UE.

Né può ritenersi che la finalità voluta dalle direttive adottate in materia di medici specializzandi possa conseguirsi in via interpretativa, per armonica combinazione tra i principi affermati dalla Corte di Giustizia e la disciplina interna, così garantendo agli specializzati un'adeguata remunerazione per aver svolto a tempo pieno una formazione specialistica (sentenze 25.2.1999 C-131/97, *Carbonari* e 3.10.2000 C-371/97, *Gozza*).

L'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale, infatti, registra *“i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto*

e di non retroattività” (sentenze 8.10.1987, causa C-80/86, *Kolpinghuis Nijmegen*; 16.6.2005, causa C-105/03, *Pupino*).

L’attività in questione non può “*servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale*” (sentenza cit.).

Nella specie il contrasto non è rimediabile in via interpretativa.

La normativa interna, infatti, circoscrive espressamente in termini temporali l’applicazione dei principi delle direttive (così per il D.Lgs. n. 257/91, quanto agli specialisti iscritti a far data dall’a.a. 1992-1993) o comunque limita l’applicazione degli stessi a una ben definita categoria di soggetti (così per il D.Lgs. n. 370/99, quanto ai medici destinatari di giudicati Tar di annullamento) e un’esegesi che operasse contro i definiti contenuti finirebbe per andare *contra legem* e determinare una inammissibile violazione del principio dell’irretroattività.

Resta pertanto il rimedio residuale “indennitario” su base contrattuale rispetto al quale va vagliata la proposta domanda.

In ordine all’eccezione di legittimazione, si osserva che l’azione promossa – indennitaria a base contrattuale – ha quale destinatario lo Stato italiano e, per lo Stato italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, massima articolazione del Governo nazionale, chiamata a promuovere e coordinare l’azione dello stesso anche per assicurare la piena partecipazione dell’Italia all’Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 303/1999).

Alla Presidenza del Consiglio spetta, inoltre, la responsabilità per l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito dell’Unione europea (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 303/1999).



La circostanza che nelle specifiche pregresse vicende che hanno visto gli attori impugnare dinanzi al TAR del Lazio la disciplina interna di attuazione delle disposizioni normative di pretesa attuazione della norma comunitaria non vale, infatti, a delineare distinte legittimazioni passive.

La materia, molto complessa, ha trovato definizione, come più appresso si dirà, giusta recenti pronunce della Corte di legittimità. Appare quindi irragionevole e non rispondente a quei criteri di equità ai quali la detta giurisprudenza ha voluto dare soddisfazione, distinguere tra un'azione diretta o di adempimento volta a conseguire quanto previsto dalla normativa nazionale per un'espressa distribuzione di competenze tra Ministeri e altre pubbliche articolazioni (così per le Università) e un'azione di danno.

La legittimazione resta, pertanto, quanto alla proposta azione, che è azione di danno, quella che si configura in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, valendo, anche nel caso in esame, ogni giudizio sul recepimento inadeguato e come tale pregiudizievole delle posizioni fatte valere dagli attori.

In ordine alla fattispecie produttiva di danno contestata allo Stato italiano, occorre fare applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, in pronunce che, per numero e univocità di contenuto, finiscono per costituire diritto vivente, diretto, come tale, nella funzione di nomofilachia assoluta dall'anzidetta Corte, a orientare i pronunciamenti propri dei giudici di merito.

I principi sono i seguenti:

a) la violazione perpetrata dallo Stato italiano, che ha tardivamente e in modo errato e incompleto trasposto a livello nazionale direttive comunitarie (direttive CEE n. 75/363/CEE del 16.6.1975 e n. 82/76/CEE del 26.1.1982) sufficientemente precise e circostanziate, dà luogo ad un illecito da inadempimento di un'obbligazione preesistente *ex lege* dello Stato di "*natura indennitaria per attività non antigiuridica*" nei confronti di quei medici che abbiano conseguito una specializzazione nel territorio italiano negli anni antecedenti all'a.a. 1991-1992 o "a cavallo" senza percepire un'adeguata remunerazione (Cass. S.U. del 17.4.2009 n. 9147; in termini, Cass. 10.3.2010 n. 5842; Cass. n. 10813 del 17.5.2011; Cass. 26.6.2013 n. 16104);

b) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la violazione suddetta ha quindi durata decennale (art. 2946 c.c.);

c) il termine di decorso della prescrizione (*dies a quo*) va individuato nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999 contenente "*Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*" di riconoscimento di borse di studio pari a lire 13.000.000 annue onnicomprensive, con esclusione del pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria, agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data "*l'obbligo risarcitorio è divenuto per i soggetti esclusi e quindi per i medici non destinatari delle pronunzie del giudice amministrativo, apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo*", con il

conseguente venir meno, a quella data, della permanenza del medesimo obbligo altrimenti perpetuantesi *de die in diem* (Cass. 17.5.2011 n. 10813; Cass. 31.8.2011 n. 17868; Cass. 9.2.2012 n. 1917);

d) il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione dei medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 s'intende prescritto pertanto solo alla condizione che questi ultimi non abbiano agito giudizialmente o abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009;

e) lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno evento costituito dalla perdita dell'adeguata remunerazione, solo la frequenza di un corso ricadente negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 2 della direttiva 75/362/CEE, potendo le concrete modalità di svolgimento del corso (tempo pieno o parziale) venire in rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio (Cass. 11.11.2011 n. 23577);

f) ai fini della prova, la circostanza che i medici avessero, nel periodo di ritardato adempimento, frequentato le scuole di specializzazione come in precedenza organizzate, costituisce indizio presuntivo che essi le avrebbero ragionevolmente frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie non potendo essere gravati della prova di non aver percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni o borse di studio, trattandosi di circostanze, eventualmente rilevanti a titolo di *aliunde perceptum*, l'onere della cui prova va posto a carico del soggetto inadempiente (Cass. 27.1.2012 n. 1182);



g) la relativa liquidazione del danno deve avvenire sul piano equitativo, dovendo utilizzarsi come parametro di riferimento le indicazioni contenute nella L. n. 370/1999, con cui lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo, palesando una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio, nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle citate direttive comunitarie senza però essere ricomprese nel D.Lgs. n. 257/1991 (Cass. 18.10.2011 n. 21498; Cass. 9.11.2011 n. 23275; Cass. 29.8.2011 n. 17682);

h) in seguito a tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. n. 5.4.2012 n. 5533; Cass. 9.2.2012 n. 1917);

i) la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della L. 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità del 2012) – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – è norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2012) e la stessa è priva di efficacia

retroattiva (Cass. 6.3.2014 n. 5275; Cass. 5.4.2012 n. 5533; Cass. 9.2.2012 n. 1917), a ciò conseguendo che *“per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell’inadempimento contrattuale”* (Cass. 8.2.2012 n. 1850).

Tanto esposto, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è infondata.

L’azione di specie resta, come detto, quella di natura indennitaria.

Il *dies a quo* della prescrizione, se non può individuarsi per gli attori, già destinatari della L. n. 370/1999, nella data di entrata in vigore della stessa (27.10.1999), giacché gli stessi, destinatari dei giudicati di annullamento del giudice amministrativo, erano titolari di posizioni previste e non escluse dall’indicata normativa (v. sopra *sub* lett. c), ben può individuarsi nel 21.11.2007.

In questa data, infatti, dopo che ebbe a pronunciarsi, con ordinanza 23.6.2005, di manifesta infondatezza della questione, la Corte Costituzionale dinanzi alla quale era stata sollevato, all’interno del giudizio amministrativo di annullamento dei decreti attuativi della L. n. 370/99 (art. 11), incidente di costituzionalità, gli attori depositarono istanze di fissazione di udienza dinanzi al medesimo giudice amministrativo.

Attraverso dette istanze, proposte nel citato giudizio amministrativo in cui l’Amministrazione era costituita e dunque erano dalla stessa conosciute, è stata infatti rappresentata la volontà delle parti di far valere il proprio diritto nei confronti dell’Amministrazione. E ciò nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi fissati dalla giurisprudenza quanto ai

contenuti dell'atto di messa in mora, che è interruttivo della prescrizione (art. 2943, comma 4, c.c.; Cass. 29.4.2005 n. 8988).

L'azione non è quindi prescritta per mancato spirare del termine decennale dagli atti di fissazione udienza (21.11.2007) alla data di introduzione della presente lite (notifica della citazione al 3.8.2011).

Quanto alla natura del diritto, è vero poi, secondo quanto già detto, che l'articolato divenire della definizione della posizione dei medici specializzandi tra normativa nazionale e previsione comunitaria suggerisca di non operare distinzioni tra azioni dirette e residuali.

È certo infatti che l'iniziativa degli attori avanti al Tar fosse sempre determinata dalla volontà di conseguire quanto dovuto e non riconosciuto a titolo di adeguata remunerazione per corsi di specializzazione organizzati in ambito nazionale.

In adesione ai sopra richiamati principi, nel merito, va accolta la domanda di riconoscimento di indennizzo proposta dagli attori, che hanno prodotto (doc. 2 allegato all'atto di citazione) certificazioni attestanti il conseguimento dei diplomi di specializzazione, in tal modo comprovando la frequenza del corso relativo.

Infondato appare l'assunto di parte convenuta che il dott. Iavicoli non avrebbe diritto all'indennizzo, in quanto avrebbe conseguito una specializzazione (in Medicina del lavoro) non compresa nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE.

Il medesimo, infatti, unitamente ad altri, come già osservato, ha agito per ottenere l'adeguata remunerazione di cui alle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, dinanzi al giudice amministrativo, conclusosi con la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 735/1994,

passata in giudicato, che ha riconosciuto la frequentazione di un corso di specializzazione compreso nelle predette direttive e, dunque, il diritto a godere del trattamento economico previsto dalle stesse.

Deve aggiungersi che la L. n. 370/1999 ha inteso dare attuazione al giudicato sulle sentenze del Tar Lazio del 1993 e del 1994, tra cui la n. 601/1993 di cui è destinatario anche lo [REDACTED] riconoscendo così in capo a quest'ultimo la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali sarebbe stato destinatario delle direttive comunitarie in oggetto.

Del tutto sfornita di prova, inoltre, è rimasta l'eccezione della difesa erariale secondo cui gli attori avrebbero già percepito l'indennizzo di cui all'art. 11 L. n. 370/1999, in quanto destinatari dei citati giudicati amministrativi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri va quindi condannata al pagamento degli importi maturati dagli attori in ragione della durata legale del corso di specializzazione (€ 6.714,00, ossia £. 13.000.000, previsti dall'art. 11, L. n. 370/1999, convertiti in euro, per ogni anno di corso), e così:

1. € 33.570,00 (anni 5 Endocrinologia e Malattie ricambio) a [REDACTED];
2. € 33.570,00 (anni 5 Endocrinologia e Malattie ricambio) a [REDACTED];
3. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) a [REDACTED];
4. € 26.856,00 (anni 4 Nefrologia, e non Oftalmologia come indicato in citazione) a [REDACTED];
5. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) a [REDACTED];
6. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) a [REDACTED];

7. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) a [REDACTED]
8. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) a [REDACTED]
9. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) a [REDACTED]
10. € 33.570,00 (anni 5 Neuropsichiatria infantile) a [REDACTED]
11. € 26.856,00 (anni 4 Medicina del lavoro) a [REDACTED]
12. € 26.856,00 (anni 4 Ginecologia e Ostetricia) a [REDACTED]  
[REDACTED]
13. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) a [REDACTED]
14. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) [REDACTED]
15. € 26.856,00 (anni 4 Ginecologia e Ostetricia) a [REDACTED]
16. € 26.856,00 (anni 4 Ginecologia e Ostetricia) a [REDACTED]
17. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) [REDACTED]
18. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) [REDACTED]
19. € 26.856,00 (anni 4 Geriatria) [REDACTED]
20. € 26.856,00 (anni 4 Ginecologia e Ostetricia) a [REDACTED]
21. € 26.856,00 (anni 4 Otorinolaringoiatra) [REDACTED]
22. € 26.856,00 (anni 4 Geriatria) [REDACTED]
23. € 20.142,00 (anni 3 Odontomastologia, e non Neurologia come  
indicato in citazione) a [REDACTED]
24. € 26.856,00 (anni 4 Cardiologia) a [REDACTED]
25. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) a [REDACTED]
26. € 20.142,00 (anni 3 Endocrinologia) a [REDACTED]
27. € 26.856,00 (anni 4 Cardiologia) [REDACTED]
28. € 26.856,00 (anni 4 Ematologia) [REDACTED]
29. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) [REDACTED]
30. € 33.570,00 (anni 5 Ortopedia e Traumatologia) a [REDACTED]





31. € 26.856,00 (anni 4 Malattie dell'apparato respiratorio a [REDACTED])

32. € 26.856,00 (anni 4 Psichiatria) a [REDACTED]

Su tali somme decorrono gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., a far data dalla messa in mora (21.11.2007) fino al soddisfo.

Per lo stesso periodo deve riconoscersi anche il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. nella misura corrispondente all'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., in applicazione del criterio presuntivo affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 16.7.2008 n. 19499.

La complessità delle questioni giuridiche trattate e la notevole evoluzione giurisprudenziale di cui è stata oggetto, anche di recente, la materia in esame giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- condanna la Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al pagamento delle seguenti somme:

1. € 33.570,00 (anni 5 Endocrinologia e Malattie ricambio) a [REDACTED]

2. € 33.570,00 (anni 5 Endocrinologia e Malattie ricambio) a [REDACTED]

3. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) a [REDACTED]
4. € 26.856,00 (anni 4 Nefrologia) a [REDACTED]
5. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) a [REDACTED]
6. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) a [REDACTED]
7. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) a [REDACTED]
8. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) a [REDACTED]
9. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) a [REDACTED]
10. € 33.570,00 (anni 5 Neuropsichiatria infantile) a [REDACTED]
11. € 26.856,00 (anni 4 Medicina del lavoro) a [REDACTED];
12. € 26.856,00 (anni 4 Ginecologia e Ostetricia) a [REDACTED]

[REDACTED]

13. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) a [REDACTED]
14. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) [REDACTED]
15. € 26.856,00 (anni 4 Ginecologia e Ostetricia) a [REDACTED]
16. € 26.856,00 (anni 4 Ginecologia e Ostetricia) a [REDACTED];
17. € 26.856,00 (anni 4 Pediatria) [REDACTED];
18. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) [REDACTED]
19. € 26.856,00 (anni 4 Geriatria) [REDACTED]
20. € 26.856,00 (anni 4 Ginecologia e Ostetricia) a [REDACTED]
21. € 26.856,00 (anni 4 Otorinolaringoiatra) [REDACTED]
22. € 26.856,00 (anni 4 Geriatria) [REDACTED];
23. € 20.142,00 (anni 3 Odontomastologia) a [REDACTED]
24. € 26.856,00 (anni 4 Cardiologia) a [REDACTED]
25. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) a [REDACTED]
26. € 20.142,00 (anni 3 Endocrinologia) a [REDACTED]
27. € 26.856,00 (anni 4 Cardiologia) [REDACTED]



28. € 26.856,00 (anni 4 Ematologia) a [REDACTED];
29. € 26.856,00 (anni 4 Oftalmologia) [REDACTED];
30. € 33.570,00 (anni 5 Ortopedia e Traumatologia) a [REDACTED];
31. € 26.856,00 (anni 4 Malattie dell'apparato respiratorio) a [REDACTED];
32. € 26.856,00 (anni 4 Psichiatria) a [REDACTED];

oltre interessi legali e maggior danno, costituito dall'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c., dal 21.11.2007 al saldo;

- compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma all'udienza del 18.9.2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Annunziata Giordana Veraldi



Il Giudice  
- dott.ssa Marilde Carpinella -



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 25/9/14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Annunziata Giordana Veraldi



TRIBUNALE DI ROMA  
Civile  
LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO